

di duecentodieci giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 1,00% - destinata ai titolari del libretto Smart - che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal libretto Smart e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del libretto Smart, rilevati alla data dell'8 maggio 2019.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la presente offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto Smart e non accantonate sono remunerate al tasso base *pro tempore* vigente, ad oggi pari allo 0,001%.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it

19A03094

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Comunicato concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, acquisito il parere favorevole della Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati e della Commissione affari esteri, emigrazione del Senato della Repubblica, nonché l'autorizzazione prevista dal quarto comma del citato art. 25 da parte del Consiglio dei ministri, comunica che sono state raggiunte, con i diversi Stati membri dell'Unione europea, le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto dei cittadini italiani ivi residenti.

19A03095

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Santa Teresa d'Avila», in Livorno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia «Santa Teresa d'Avila», con sede in Livorno.

19A03002

Soppressione della Parrocchia di S. Innocenzo a Piana, in Buonconvento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2019, viene soppressa la Parrocchia di S. Innocenzo a Piana, con sede in Buonconvento (SI).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico di soppressione.

19A03003

Soppressione della Parrocchia di S. Paterniano alle Tolfe, in Siena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2019, viene soppressa la Parrocchia di S. Paterniano alle Tolfe, con sede in Siena.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico di soppressione.

19A03004

Soppressione della Parrocchia dei Santi Biagio e Anna, in Colle di Val d'Elsa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2019, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Biagio e Anna, con sede in Colle di Val d'Elsa (SI).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico di soppressione.

19A03005

Applicazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015, a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto del direttore centrale della Finanza locale concernente l'applicazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015, a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_30-04-2019.pdf

19A03006


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Prosecco»;



Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 - 8 agosto 2014, concernente modifiche minori al disciplinare consolidato della DOP «Prosecco»;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 - 26 novembre 2014, concernente modifiche minori al disciplinare consolidato della DOP «Prosecco»;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 - 17 dicembre 2016, concernente modifiche minori e con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP «Prosecco»;

Esaminate le documentate domande, presentate per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela del vino Prosecco con sede in Treviso, intese ad ottenere le modifiche del disciplinare di produzione della DOP Prosecco, rispettivamente degli articoli 5 e 6, relativamente al tenore degli zuccheri residui per la tipologia Prosecco Spumante, e dell'art. 8, relativamente ai sistemi di chiusura previsti per la medesima tipologia;

Considerato che per l'esame delle predette domande è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Prosecco»;

Considerato che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQA IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 dicembre 2016 richiamati in premessa, è modificato come segue:

a) all'art. 5, il comma 4, è sostituito con il seguente testo:

«4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi *brut nature*, *extra brut*, *brut*, *extra dry*, *dry* e *demisec*.»;

b) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo per la tipologia spumante è sostituita con il seguente testo:

«Prosecco spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da *brut nature* a *demi-sec*, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.»;

c) all'art. 8, il comma 2 è sostituito con il seguente testo:

«2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali che disciplinano la specifica materia, in ogni caso è escluso l'uso di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso).

Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovrappappo a fungo, oppure a strappo in plastica.».

19A02997

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-110) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 5 1 3 *

